

COMUNE DI LA THUILE



**REGOLAMENTO  
PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO**

COMMUNE DE LA THUILE

## INDICE

### TITOLO I NORME GENERALI

- ART. 1 Servizio acquedotto
- ART. 2 Vigilanza igienica
- ART. 3 Vigilanza
- ART. 4 Manutenzione impianti e installazione contatori

### TITOLO II CONCESSIONE DELL'ACQUA

- ART. 5 Concessione dell'acqua
- ART. 6 Tipi di concessione
- ART. 7 Concessionari
- ART. 8 Durata della concessione

### TITOLO III PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE

- ART. 9 Domanda

### TITOLO IV ALLACCIAMENTO

- ART. 10 Modalità
- ART. 11 Realizzazione dell'allacciamento
- ART. 12 Contatori
- ART. 13 Bocche da incendio private (idranti, naspi e attacchi VVF sopra e sottosuolo)
- ART. 14 Oneri a carico dell'utente

### TITOLO V SOMMINISTRAZIONE, MISURAZIONE, TARIFFE E PAGAMENTI

- ART. 15 Somministrazione e misurazione
- ART. 16 Sospensione della somministrazione
- ART. 17 Chiusura temporanea della condotta
- ART. 18 Divieti
- ART. 19 Controllo dei contatori
- ART. 20 Tariffe

### TITOLO VI IDRANTI COMUNALI E FONTANILI

- ART. 21 Idranti comunali
- ART. 22 Fontanili

### TITOLO VII NORME FINALI

- ART. 23 Infrazioni e inadempienze
- ART. 24 Obbligatorietà del regolamento
- ART. 25 Disposizioni finali e transitorie
- ART. 26 Entrata in vigore

## TITOLO I NORME GENERALI

### ART. 1

#### Servizio acquedotto

Il servizio pubblico dell'acquedotto è assunto direttamente dal comune e gestito in economia ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. a, della legge 08.06.1990, n. 142

### ART. 2

#### Vigilanza igienica

La vigilanza igienica sull'acquedotto è svolta dal competente Servizio di igiene pubblica in conformità alle norme di legge e del regolamento comunale d'igiene.

### ART. 3

#### Vigilanza

La vigilanza tecnica sull'acquedotto è affidata all'ufficio tecnico comunale – settore edilizia pubblica, presso il quale devono essere conservati gli elaborati tecnici relativi agli impianti e manufatti. Lo stesso ufficio provvede al loro aggiornamento.

La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento è affidata, oltre che all'ufficio tecnico comunale – settore edilizia pubblica, al servizio di vigilanza (polizia municipale) che, in caso di accertamento di infrazione, darà tempestiva comunicazione all'ufficio tecnico comunale – settore edilizia pubblica per la valutazione della gravità dell'infrazione ai sensi del successivo art. 23.

Tutto il personale comunale è tenuto a comunicare il rilevamento di eventuali infrazioni all'ufficio tecnico comunale – settore edilizia pubblica o all'ufficio di vigilanza (polizia municipale), che provvederanno ad accertare l'effettiva violazione al presente regolamento.

### ART. 4

#### Manutenzione impianti e installazione contatori

Il Comune provvede alla manutenzione degli impianti direttamente ovvero mediante affidamento in appalto a ditte specializzate.

L'installazione dei contatori è realizzata dal comune ed è a carico dell'utente.

Dietro espressa autorizzazione del Comune, il contatore potrà essere installato (obbligatoriamente a secco) direttamente dall'utente a sua totale cura e spese.

## TITOLO II CONCESSIONE DELL'ACQUA

### ART. 5

#### Concessione dell'acqua

La concessione dell'acqua è accordata sulle condutture esistenti; nelle nuove lottizzazioni e nelle zone sprovviste di acquedotto o con condotte insufficienti, l'onere per la costruzione o il potenziamento della rete idrica è a totale o parziale carico dei richiedenti secondo le modalità stabilite dal Comune cui spetta, di regola, la realizzazione delle nuove condotte e comunque, la proprietà delle condotte stesse.

## ART. 6 Tipi di concessione

La concessione dell'acqua è data, di norma, per uso domestico (concessione ordinaria); il Comune, peraltro, può dare la concessione, anche temporanea, per usi diversi da quello domestico secondo le condizioni e modalità da stabilirsi di volta in volta (concessione speciale).

## ART. 7 Concessionari

La concessione dell'acqua è data ai proprietari e ai titolari di diritti reali di godimento sugli immobili ovvero ai locatari stessi.

Nei casi di concessione per usi diversi da quello domestico, il relativo contratto deve essere intestato al titolare dell'esercizio.

Possono essere peraltro titolari della concessione persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nel prosieguo indicate come "utenti".

## ART. 8 Durata della concessione

La concessione avrà la durata minima di anni uno e sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta scritta, da trasmettersi entro il 30 settembre dell'anno in corso, da una delle parti.

## TITOLO III PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE

### ART. 9 Domanda

La domanda di concessione, indirizzata all'ufficio tributi, deve essere redatta e sottoscritta dal richiedente su carta bollata, deve contenere in ogni caso almeno le seguenti indicazioni:

- generalità, indirizzo e codice fiscale/partita IVA del richiedente;
- ubicazione e descrizione dell'immobile;
- uso per il quale è richiesta la concessione;
- quantità di acqua richiesta;
- numero dei rubinetti di distribuzione e delle eventuali bocche da incendio;
- dichiarazione di accettazione e osservanza delle norme regolamentari.

## TITOLO IV ALLACCIAMENTO

### ART. 10 Modalità

La somministrazione dell'acqua è fatta mediante allacciamento alla condotta principale con una derivazione avente diametro proporzionale al consumo previsto. Sulla tubazione viene installato il contatore di misura per tutti gli usi previsti dal presente regolamento (compresi i cantieri temporanei e mobili).

Gli allacciamenti dovranno essere realizzati come da schemi grafici allegati al presente regolamento. Nel caso vi sia la necessità di realizzare allacciamenti con tipologia non conforme ai suddetti schemi grafici, gli stessi saranno concordati con l'ufficio tecnico comunale – settore edilizia pubblica.

ART. 11  
Realizzazione dell'allacciamento

Il comune può autorizzare il richiedente ad eseguire in tutto o in parte, a proprie spese, le opere di allacciamento sotto la direzione e sorveglianza degli incaricati comunali.

Le opere di allacciamento restano di proprietà del comune.

Saranno a carico del comune gli interventi manutentivi relativi alla tubazione di adduzione al pozzetto (condotta principale), mentre saranno a carico dell'utente gli interventi relativi al tratto che dal pozzetto collega l'abitazione. Il suddetto tratto sarà di proprietà dell'utente che dovrà averne cura.

La posa di tubazioni su strada comunale è sottoposta alle seguenti condizioni:

- a) Ottenere, qualora sia necessario, i nulla-osta di altri Assessorati, Enti, Comandi ecc. dovuti per legge;
- b) Garantire, durante l'esecuzione dei lavori, il libero transito dei veicoli, eventualmente con l'adozione di opportuno impianto semaforico o mediante la segnalazione con un numero sufficiente di addetti; ove ciò non fosse possibile, il concessionario dovrà richiedere, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori, l'emissione di specifica ordinanza per la chiusura temporanea al traffico della strada interessata, tale atto dovrà essere esposto in modo visibile nell'ambito del cantiere;
- c) Segnalare adeguatamente gli scavi che dovranno essere eseguiti, sia per gli attraversamenti che per le percorrenze, previo taglio della sovrastruttura stradale con attrezzatura idonea (tipo clipper a disco diamantato) al fine di ottenere tagli verticali rettilinei privi di sgretolature del conglomerato bituminoso; il materiale di risulta dovrà obbligatoriamente essere allontanato in discarica autorizzata contemporaneamente alle operazioni di scavo, è vietato l'utilizzo degli stessi materiali per i reinterri;
- d) I reinterri dovranno essere eseguiti a regola d'arte e comunque come di seguito descritto:
  - d.1. PERCORRENZE: predisposizione del letto di posa delle condutture e copertura delle stesse con terra vagliata o sabbia per uno spessore di cm 20; successivo riempimento con materiale arido(ghiaia o pietrisco), scevro di materiali terrosi, eseguito a strati successivi opportunamente compattati sino alla quota di cm 10 sotto il piano viabile; pavimentazione bituminosa con strato di binder avente spessore rullato non inferiore a cm 10;
  - d.2. ATTRAVERSAMENTI: predisposizione del letto di posa delle condutture e copertura delle stesse con terra vagliata o sabbia per uno spessore di cm 20; successivo riempimento con materiale arido(ghiaia o pietrisco), scevro di materiali terrosi, eseguito a strati successivi opportunamente compattati sino alla quota di cm 30 sotto il piano viabile; getto di calcestruzzo classe R 100 dosato a 150 kg/mc di cemento R 325 dello spessore di cm 25 e quindi fino a cm 5 sotto il piano viabile; pavimentazione bituminosa con strato di binder avente spessore rullato non inferiore a cm 5;
  - d.3. TAPPETO D'USURA: sia per le percorrenze che per gli attraversamenti dovrà essere ripristinato il tappeto d'usura mediante stesura di tappetone per uno spessore compattato di cm 3; tale tappeto sarà opportunamente raccordato alla pavimentazione esistente ed avrà una larghezza di cm 50 oltre ciascuno dei bordi di scavo nel caso di attraversamento e dovrà coprire una larghezza pari alla metà della sede stradale (per la precisione dal ciglio al centro della sede stradale), comunque minimo cm 50 oltre ciascun bordo dello scavo, nel caso di percorrenza; per strade di larghezza inferiore a cm 250 tale tappeto dovrà coprire l'intera sede stradale;
- e) Ripristinare immediatamente ed a regola d'arte manufatti, banchine, opere, ecc. eventualmente danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; ripristinare eventuali avvallamenti che si verificassero anche dopo il ripristino della pavimentazione stradale;
- f) Segnalare al personale comunale competente l'avvenuta ultimazione delle operazioni di allacciamento affinché si provveda in contraddittorio, prima della chiusura dello scavo, all'eventuale redazione del verbale di sopralluogo;
- g) Sono fatte salve e si intendono qui riportate le norme del nuovo codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, del Regolamento di esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle norme regionali e comunali in materia e del Decreto Legislativo 494/1997.

Eventuali inadempienze dei termini e delle condizioni di cui sopra saranno assoggettate alle vigenti norme in materia di violazione edilizia, tributaria e del codice della strada; eventuali mancanze nell'esecuzione delle opere di cui sopra saranno tempestivamente comunicate al concessionario da

parte degli uffici comunali con richiesta di provvedere entro un breve periodo a risolvere le stesse, in difetto, provvederà direttamente l'amministrazione comunale, con mezzi propri o con impresa appositamente contattata, addebitando tutte le spese sostenute, senza eccezione alcuna, al concessionario.

Nel caso in cui la sede stradale sia realizzata con elementi di porfido o in pietra o con blocchi prefabbricati in calcestruzzo, dopo il riempimento eseguito come ai punti d.1 e d.2 precedenti, la pavimentazione dovrà essere ripristinata secondo le caratteristiche preesistenti.

Tutti gli allacciamenti dovranno essere effettuati obbligatoriamente all'interno del pozzetto più vicino.

Nel caso in cui non vi siano pozzetti disponibili per l'esecuzione del nuovo allacciamento, lo stesso sarà realizzato a cura e spese del richiedente, nella posizione e con la tipologia indicata dal Comune. Il pozzetto rimarrà di proprietà dell'amministrazione comunale.

#### ART. 12 Contatori

I contatori sono sigillati a cura del Comune.

I contatori vengono, di norma, collocati in locali di facile accesso o in appositi pozzetti al riparo da agenti atmosferici.

Gli utenti sono responsabili dei contatori e dell'integrità dei sigilli; devono inoltre usare tutte le precauzioni per evitare danni e consentire in ogni momento l'accesso ai contatori da parte degli incaricati comunali.

I cambi o spostamenti dei contatori eseguiti su richiesta o per fatto dovuto all'utente sono a sue spese, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 19.

#### ART. 13 Bocche da incendio private (idranti, naspi e attacchi VVF sopra e sottosuolo)

Trattandosi di applicazione di specifica norma di prevenzione incendi, le spese di allacciamento, così come tutte le successive opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, delle bocche da incendio private, e della tubazione di alimentazione delle stesse, sono a carico dei richiedenti, alle bocche vengono applicati a cura del comune speciali sigilli.

Le bocche da incendio private possono essere aperte solo in caso di incendio, il loro utilizzo deve essere comunicato al Comune non oltre le ventiquattro ore successive.

Il comune non fornisce alcuna garanzia sulla pressione e la portata realizzabili nelle bocche da incendio.

L'allacciamento delle bocche da incendio private sarà realizzato come le restanti derivazioni.

#### ART. 14 Oneri a carico dell'utente.

Le spese per la realizzazione o adeguamento dell'eventuale pozzetto, la provvista, la posa in opera e la manutenzione della tubazione dallo stacco sulla condotta principale e l'installazione di una valvola d'arresto subito dopo il contatore stesso, sono a carico dell'utente.

### TITOLO V SOMMINISTRAZIONE, MISURAZIONE, TARIFFE E PAGAMENTI

#### ART. 15 Somministrazione e misurazione

Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua ha luogo esclusivamente a flusso libero mediante misurazione a contatore.

Qualora non sia possibile stabilire la quantità dell'acqua consumata a causa del constatato irregolare funzionamento del contatore per guasto o per altro motivo, ovvero di impedimento alla lettura del contatore imputabile all'utente, il consumo viene determinato sulla base di quello del corrispondente periodo dell'anno precedente; ove ciò non sia possibile, il consumo viene determinato sulla base della quantità di acqua richiesta nella domanda di concessione e, comunque, ad esclusivo giudizio del Comune.

#### ART. 16

##### Sospensione della somministrazione

Il Comune si riserva il diritto di sospendere o limitare temporaneamente l'erogazione dell'acqua per causa di forza maggiore, per lavori o riparazioni e in caso di carenza idrica; tali sospensioni, per quanto possibile vengono preannunciate dagli utenti.

Il Comune può disporre inoltre la sospensione dell'erogazione dell'acqua nei seguenti casi:

- morosità dell'utente;
- impedimento agli incaricati comunali di accesso agli impianti interni ed alla lettura del contatore;
- violazione delle norme del presente regolamento;
- mancato pagamento delle contravvenzioni al presente regolamento.

Le sospensioni o limitazioni delle forniture, come pure le oscillazioni di pressione dovute a qualsiasi causa, non danno diritto all'utente di richiedere rifusione di danni o rimborsi di qualsiasi titolo

#### ART. 17

##### Chiusura temporanea della condotta

L'utente che, per qualsiasi motivo, intende ottenere la temporanea sospensione della erogazione mediante chiusura della condotta, deve farne richiesta al Comune i cui incaricati provvedono alla chiusura ed alla successiva riapertura a spese dell'utente.

Per il tempo che la condotta rimane chiusa ovvero sospesa, per qualsiasi causa, l'utente è comunque tenuto al pagamento dei noli e del consumo tariffario eventualmente stabilito.

#### ART. 18

##### Divieti

È fatto divieto all'utente:

- di lasciare acqua dalla sua tubatura in favore di terzi senza autorizzazione scritta dal Comune;
- di alterare, o manomettere, in qualsiasi modo, i contatori e la condotta di derivazione;
- di disporre dell'acqua per uso o per immobili diversi da quelli indicati nel contratto, salvo preventiva autorizzazione scritta del Comune;
- di derivare impianti a monte del proprio contatore, salvo per i casi previsti dall'art. 13.

#### ART. 19

##### Controllo dei contatori

L'utente ha diritto di richiedere la verifica del contatore previo pagamento della somma stabilita dalla Giunta Comunale, detta somma gli viene restituita nel caso in cui il reclamo risulti fondato.

Il funzionamento del contatore si intende regolare quando le sue indicazioni siano comprese entro un limite di tolleranza del 5 (cinque) per cento in più o in meno della effettiva erogazione.

#### ART. 20

##### Tariffe

Fatta salva la determinazione dei criteri generali delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 12 comma 3 lettera f) dello Statuto Comunale, la Giunta Comunale stabilisce la tariffa per il consumo, l'eventuale importo dei noli, del deposito cauzionale, e, in generale, delle spese per i servizi richiesti dall'utenza, stabilisce altresì le modalità, la periodicità ed i termini di pagamento e le penalità per il ritardato pagamento.

La Giunta può anche stabilire, a carico dell'utente l'onere del pagamento delle spese di bollettazione ed esazione e di quelle postali e disporre l'emissione di fatture d'acconto.

Per controlli di fughe riparazioni alle tubazioni o apparecchi, imputabili al concessionario, si fattureranno i prezzi effettivi di costo dei materiali e quelli della mano d'opera secondo le quotazioni correnti di mercato.

## TITOLO VI IDRANTI COMUNALI E FONTANILI

### ART. 21 Idranti comunali

Gli idranti comunali, sopra o sottosuolo, potranno essere aperti solo in caso di incendio o, per altri usi, solo su espressa autorizzazione da parte del Comune.

Ogni loro utilizzo diverso dallo spegnimento di incendi o da quanto autorizzato sarà punito, ferma restando ogni altra azione civile e penale, con un'ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00).

### ART. 22 Fontanili

L'acqua dei fontanili è di uso pubblico. L'apertura e la chiusura degli stessi è eseguita a cura esclusiva del Comune.

E' vietato a chiunque intervenire sui rubinetti di comando dei fontanili.

E' vietato a chiunque collegare tubazioni di qualsiasi tipo ai fontanili: l'acqua dovrà avere sempre libero sfogo nella vasca.

Ogni violazione accertata al presente articolo sarà punito, ferma restando ogni altra azione civile e penale, con un'ammenda di euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

## TITOLO VII NORME FINALI

### ART. 23 Infrazioni e inadempienze

Le infrazioni e le inadempienze dell'utente alle norme e alle condizioni del presente regolamento e della relativa tariffa, ferma restando ogni altra azione civile e penale, sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di euro 1.000,00 (mille/00), determinata dall'ufficio tecnico comunale – settore edilizia pubblica, in base alla gravità delle infrazioni stesse.

### ART. 24 Obbligatorietà del regolamento

Il presente regolamento dovrà intendersi parte integrante di ogni concessione senza che ne occorra la materiale trascrizione; è peraltro diritto dell'utente prendere visione del regolamento ed ottenerne, in qualsiasi momento, una copia.

**ART. 25**  
**Disposizioni finali e transitorie**

Tutti coloro che sono sprovvisti di contatore dovranno provvedere alla posa in opera e relativa piombatura dello stesso.

In caso di non regolarizzazione, il Comune avrà diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua potabile ed addebitare 500 mc per ogni unità immobiliare.

**ART. 26**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.